

PSA  
ORDINANZA N. 84 DEL 10/09/2024

PRESCRIZIONI OPERATIVE

**ENTRO IL 10/10/2024 PER TUTTI GLI ALLEVAMENTI:**

- Gli operatori della filiera suinicola devono concludere le operazioni di adeguamento degli allevamenti detenuti ai requisiti di biosicurezza di cui al Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2022.

In particolare il Decreto fa riferimento agli allevamenti familiari, stabulati ad elevata capacità, stabulati a bassa capacità, semibradi ad elevata capacità, semibradi a bassa capacità e alle stalle di transito. I cui **requisiti di biosicurezza da rispettare vengono riportati nello schema allegato**.

- ATTENZIONE!!! In caso di rilievo di non conformità (NC) strutturali o gestionali a seguito delle verifiche, l' Autorità Competente Locale, in base alla gravità della NC e ai tempi previsti per la sua risoluzione, procederà con i provvedimenti di competenza ovvero:
  - Prescrizione
  - Sanzione
  - Diffida

In caso di **rilievo di carenze gravi non sanabili** nelle misure di biosicurezza, obbligatorie al momento del controllo, *in caso di abbattimento degli animali a seguito di focolaio, o abbattimento preventivo ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/687, non sarà dato seguito all' indennizzo ai sensi della Legge n. 218/1988.*

**IN VIA PREVENTIVA PER PREPARARSI AD UNA EVENTUALE  
FASE DI RISCHIO (PREPAREDENESS)**

**PER TUTTI GLI ALLEVAMENTI**

PIANO DI ADEGUAMENTO

- Deve essere predisposto un piano di adeguamento dei propri allevamenti ai requisiti previsti dall' Allegato III al regolamento di esecuzione n. 2023/594 - piani d' azione Nazionale per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della Peste Suina Africana nell' Unione - in preparazione alle disposizioni previste ai sensi dell' art 2 dell' Ordinanza del Commissario Straordinario della Peste Suina Africana n. 3/2024.

## PROCEDURA PER LA DESTINAZIONE DELLE CARNI

- Se si affida la lavorazione delle proprie carni ad un macello in “conto lavorazione” o se si è titolare del macello stesso, si deve predisporre una “Procedura per la destinazione delle carni in relazione alle condizioni e all’ ubicazione dell’ allevamento di provenienza” .

In fase di preparedness si rende opportuno avviare delle trattative negoziali finalizzate alla eventuale conclusione di contratti d’ opera o di compravendita con uno o più stabilimenti a cui inviare le carni, compresi quelli in cui le carni possano essere sottoposte ai trattamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 687/2020.

## PROCEDURA DI TRACCIABILITÀ

- Gli operatori della filiera agroalimentare dovranno disporre una procedura che permetta di fornire all’ ACL i dati precisi della tracciabilità degli animali e delle merci a monte e a valle entro al massimo 12 ore dalla richiesta (Procedura di tracciabilità), con l’ obiettivo di integrare e rendere più rapido il processo di comunicazione delle informazioni.

**ZONA PULITA:** area dedicata alla stabulazione ed al governo degli animali e separata attraverso una zona filtro dalla zona sporca.

**ZONA SPORCA:** area dove possono essere presenti strutture non dedicate alla stabulazione ed al governo degli animali (parcheggio, uffici etc) e separata attraverso una zona filtro dalla zona pulita dell’ allevamento.

**ZONA FILTRO:** area/locale dell’ allevamento dedicato ad accogliere il personale addetto al governo degli animali e ai visitatori nel passaggio tra zona sporca e zona pulita.

## NELLA ZONA PULITA E’ VIETATO L’ ACCESSO DI QUALSIASI AUTOMEZZO

- Nella “zona pulita” (individuata e delimitata dagli operatori ai sensi del DM 28 giugno 2022) degli allevamenti di suini della Regione Veneto **sarà vietato l’ accesso di qualsiasi automezzo ad eccezione di quelli destinati al trasporto di animali, mangimi, carcasse e liquami; i mezzi esterni dedicati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno accedere alla “zona pulita” degli allevamenti di suini solo per interventi preventivamente autorizzati** da Servizio Veterinario territorialmente competente, al fine di garantire la salute e il benessere degli animali, nonché il rispetto dei requisiti di

biosicurezza; tali mezzi in ogni caso dovranno rispettare le condizioni previste dalla nota del Ministero della Salute ex DGSAF/ex DGISAN prot. n. 255339 del 21 agosto 2024; sono inoltre fatte salve le misure di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022.

### **VIETATO L' INGRESSO DI PERSONALE NON STRETTAMENTE COLLEGATO ALL'ATTIVITÀ**

- Negli allevamenti di suini del territorio regionale sarà vietato l' ingresso di personale non strettamente collegato alle attività di allevamento e alle attività di controllo ufficiale dell' Autorità competente e di controllo e sorveglianza della malattia o comunque ritenute inderogabili al fine di **garantire la salute e il benessere degli animali e il mantenimento dei requisiti di biosicurezza.**

### **PUNTUALE REGISTRAZIONE PER GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DELLE MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI, MERCI, COSE, PERSONE**

- Dovrà essere tenuta puntuale registrazione al fine di garantire la piena tracciabilità delle movimentazioni di animali, merci, cose, persone e prodotti diversi dagli animali. **Chiunque entri anche solo nella "zona sporca" dell' allevamento,** inclusi i veterinari ufficiali, veterinari aziendali, i tecnici, gli autotrasportatori e tutti i fornitori di servizi agli allevamenti, **deve registrarsi sul registro dell' allevamento** ricordando che ognuno è tenuto a fornire immediatamente, su richiesta dell' AC, il dettaglio degli allevamenti "visitati" almeno nel periodo di monitoraggio di cui all' allegato 2 del Regolamento (UE) n. 687/2020 con indicazione, in particolare, del codice aziendale, targa automezzo utilizzato (la quale deve essere correttamente riportata sul Documento di Accompagnamento emesso dalla Banca Dati Nazionale), motivo della visita , data e orario di ingresso in ordine cronologico.

### **PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE NEGLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE**

- Negli impianti di macellazione di suini si provvederà alle procedure di pulizia e disinfezione di cui al Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2022, e tali procedure saranno verificate, da parte dell' ACL per gli automezzi che scaricano gli animali e quelle del macello per le stalle di sosta e le zone di transito degli automezzi, nonché la "Procedura per l' invio delle carni in relazione alle condizioni e all' ubicazione dell' allevamento di provenienza" .

### **SEGNALARE ALL' ACL LA PRESENZA DI ANIMALI INDISPOSTI O L' AUMENTO DELLA MORTALITÀ GIORNALIERA**

- **Ai fini della precoce rilevazione dei casi di PSA, gli operatori dell' intera filiera** e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, **dovranno segnalare**

immediatamente all' ACL la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la comparsa di un improvviso e progressivo aumento della mortalità giornaliera, anche se limitata a singoli settori dell' allevamento, ai fini di una compiuta valutazione ed effettuazione degli opportuni approfondimenti. In ogni caso, in presenza di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono essere immediatamente applicate le misure previste dal Regolamento (UE) n. 687/2020.

#### **OBBLIGO DI ALLONTANARE E METTERE IN SICUREZZA I RIFIUTI ALIMENTARI**

- La popolazione non dovrà abbandonare i rifiuti alimentari nell' ambiente e in aree pubbliche, e nelle aree di sosta autostradali sarà obbligatorio allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti alimentari poiché costituiscono un rischio per la diffusione della PSA. Per l' abbandono dei rifiuti saranno applicate le sanzioni già previste.

#### **DIVIETO DI FIERE, MOSTRE E MERCATI**

- Sul territorio regionale saranno vietate fiere, mostre e mercati che interessano gli animali della specie suina.

#### **UTILIZZO DI UN VESTIARIO MONOUSO PER ENTRARE IN ZONA PULITA**

- In ogni allevamento di suini dovrà essere presente e utilizzato un vestiario monouso per ogni singolo soggetto che entri nella "zona pulita" degli allevamenti, avendo cura che tale vestiario venga correttamente gestito e smaltito dopo l' utilizzo. In alternativa dovranno essere forniti abiti e calzature già presenti nell' allevamento. In ogni caso dovranno essere garantite tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio sanitario legato agli indumenti propri, i quali dovranno essere riposti nella zona filtro prima dell' ingresso in "zona pulita" . La non osservanza di tali norme, in caso di focolaio o abbattimento preventivo, non potrà comportare la perdita del diritto di beneficiare agli indennizzi e/o configurare elemento di ostacolo all' attività di rintraccio e verrà valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile ai sensi dell' art. 500 del Codice penale.

#### **DPI E POTENZIAMENTO ATTIVITÀ' DI PULIZIA E DISINFEZIONE**

- In ogni stabilimento dovranno essere disponibili dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiale di consumo in quantitativi adeguati all' attività svolta e con garanzia di continuità di fornitura in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta in fase emergenziale. Deve essere predisposto il potenziamento delle attività di pulizia e disinfezione e dei servizi di smaltimento dei rifiuti e sottoprodotti di origine animale in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta in fase emergenziale.

## PER TUTTI GLI ALLEVAMENTI NON FAMILIARI

- Ogni operatore responsabile di uno o più stabilimenti in cui sono detenuti suini (**esclusi i familiari**) dovrà predisporre una **“Procedura di macellazione PSA”** da adottare nel caso in cui l’ allevamento ricada in ZP o ZS, istituite ai sensi del Regolamento (UE) n. 687/2020, o comunque in ZR II o ZR III, istituite ai sensi del Regolamento (UE) n. 594/2023.

ZP: zona di protezione;

ZS: zona di sorveglianza;

ZR: zone di restrizione;

ZR I: area in cui non è stata riscontrata la PSA (quindi senza infezione), ma che è considerata a rischio perché in continuità con aree riconosciute infette (una sorta di area cuscinetto per delimitare con maggior sicurezza le altre due tipologie di aree di restrizione);

ZR II: area in cui è stata riscontrata la presenza di infezione da PSA solo in popolazioni di cinghiali selvatici;

ZR III: area in cui è stata riscontrata la presenza di infezione da PSA nei suini allevati con o senza presenza di infezione nei cinghiali selvatici.

- Nella fase di preparedness si rende opportuno avviare delle trattative negoziali finalizzate alla eventuale conclusione di contratti d’ opera o di compravendita con uno o più stabilimenti di macellazione e garantire il rispetto delle misure di biosicurezza per il carico e il trasporto degli animali;
- Nel caso in cui l’ allevamento ricada in ZR II o ZR III, il macello dovrà rispettare i requisiti previsti dall’ art. 44 del Regolamento (UE) n. 594/2023 ed essere “designato” dall’ Autorità Competente, di conseguenza sarà necessario verificare preventivamente l’ idoneità dei macelli.